

BREVE APPROFONDIMENTO LEGALE

Cominciamo dalla legge 242 del 2016

[Consulta la G.U. per la LEGGE 2 dicembre 2016, n. 242](#) – Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa.

Il Comma 2 dell'articolo 1 indica le varietà di Cannabis sativa L. alle quali si applica la legge, escludendole dall'ambito di applicazione del Testo Unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Sono ammesse le piante iscritte nel [catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole](#), ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del consiglio, del 13 giugno 2002.

Quindi abbiamo una legge italiana per la promozione della filiera agro-industriale della canapa (Cannabis Sativa L.) che rimanda a un catalogo europeo comune di genetiche (strain) coltivabili, che prevedibilmente non avranno infiorescenze con concentrazioni di THC sopra allo 0,2-0,6%. Nel caso in cui il THC dovesse "sfiorare", superando lo 0,6%, il comma 7, art. 4 della 242 vuole requisita la canapa e privo di responsabilità il coltivatore.

L'articolo 2, comma 2 della 242 indica le possibili destinazioni d'uso della canapa:

- **alimenti e cosmetici**
- **semilavorati** (fibra, canapulo, oli)
- materiale destinato al sovescio
- bioingegneria e bioedilizia
- fitodepurazione e bonifica
- coltivazioni per attività didattiche e dimostrative
- **ricerca**

[Consulta la sentenza della Suprema Corte](#) di Cassazione a Sezione Unite Penali del 30 maggio 2019.

"La commercializzazione di cannabis sativa L. e, in particolare, di foglie, infiorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, non rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 242 del 2016, che qualifica come lecita unicamente l'attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel Catalogo comune delle specie di piante agricole, ai sensi dell'art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, e che elenca tassativamente i derivati della predetta coltivazione che possono essere commercializzati; pertanto, integrano il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/90, le condotte di cessione, di vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico, a qualsiasi titolo, dei prodotti derivati dalla coltivazione della cannabis sativa L., salvo che tali prodotti siano in concreto privi di efficacia drogante".

[Consulta il regolamento CE n. 1308/2013](#) del Parlamento Europeo

Il Regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 recante organizzazione del mercato comune dei mercati dei prodotti agricoli (che ha abrogato i regolamenti CEE n. 922/72, n. 234/79, n. 1037/2001 (CE) e n. 1234/2007 del Consiglio), all'art. 189, stabilisce le condizioni per l'importazione dei prodotti di canapa in UE e fissa nello 0,2% il limite di THC per l'importazione di canapa greggia. Appare pertanto evidente come sul piano comunitario la soglia tra canapa industriale e canapa "stupefacente" è stata fissata chiaramente nello 0,2%, soglia che rappresenta l'esigenza di evitare l'erogazione di aiuti PAC ad una coltura potenzialmente illecita.

Ma in che rapporto si pongono le previsioni comunitarie con le normative nazionali restrittive quali quella italiana che ricomprende la cannabis (senza distinzioni come evidenziato dalla Corte di Cassazione) nella tabella II allegata al T.U. Stupefacenti come foglie, fiori, oli e resine?

[Consulta la sentenza](#) della Corte di Giustizia Europea n. 462/01 del 16.01.2003

La soluzione appare piuttosto intuitiva ed è già stata fornita dall'emblematica sentenza della Corte di Giustizia Europea n. 462/01 del 16.01.2003 (**cd. caso Hammerstein**), la quale già nel 2003, si era espressa su tale problematica con riferimento alla normativa svedese. In tale pronuncia emerge che se da un lato l'organizzazione comune del mercato UE non impedisce agli Stati membri di applicare norme nazionali che perseguono scopi di interesse generale diversi da quelli perseguiti dall'organizzazione comune, dall'altro la valutazione circa eventuali rischi per la salute pubblica derivante dall'uso di stupefacenti è già stata svolta in sede di organizzazione comune dei mercati. Ne consegue (essendo la canapa un prodotto agricolo e, come tale, rilevante ai fini del mercato comune) che le norme comunitarie di cui sopra ostano ad una normativa nazionale che abbia l'effetto di vietare coltivazione, detenzione e commercializzazione della canapa industriale (ossia proveniente da varietà certificate e con THC – ad oggi – fino allo 0,2%).